

Azienda consortile Agro Solidale
Prot. N. 54 del 30 maggio 2017



**AZIENDA CONSORTILE
AGRO SOLIDALE
AMBITO TERRITORIALE S01-3
PAGANI – SARNO – SAN MARZANO SUL SARNO – SAN
VALENTINO TORIO
COMUNE DI PAGANI CAPOFILA**

ALLA
PAGANI

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"AGRO SOLIDALE" E IL COMUNE DI PAGANI**

PREMESSO CHE

- con proprie deliberazioni consiliari e successiva sottoscrizione delle convenzione ex art. 30 e 31 del TUEL, nelle forme di cui all'art. 114, i Comuni dell'Ambito Territoriale di S01-3 (Pagani, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano Sul Sarno) hanno disposto di costituire l'Azienda consortile "Agro solidale" con atto costitutivo rep. n.154721.
- L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per l'infanzia, sociosanitari integrati, servizi farmaceutici e di tutela del benessere, e più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale S01-3.
- E' prevista, altresì, la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini, nonché la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento.
- I servizi facenti capo all' Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, con particolare priorità per il sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà; prima infanzia e minori; disabili; anziani; popolazione giovanile, persone non autosufficienti; immigrati, rom e sinti e senza fissa dimora; popolazione indigente e adulti in difficoltà.
- Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di dell'ottimizzazione produttiva delle prestazioni, sia in ragione delle condizioni di bisogno della cittadinanza, che della natura stessa della nozione di bisogno socio-assistenziale.

- L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti di servizio.

- i Comuni Soci hanno individuato nel contratto di servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti fra l'Azienda e i Comuni medesimi relativamente:

- agli aspetti giuridici ed amministrativi connessi ai servizi affidati;
- alla descrizione dei servizi, delle prestazioni, degli interventi, degli standard organizzativi e di qualità;
- ai rapporti finanziari tra le Parti;
- alle attività e ai risultati attesi per ogni area d'intervento ed i criteri di allocazione delle risorse economiche.

Il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Direttore, con cadenza periodica relazionerà al Comune circa lo stato di applicazione del Contratto e al termine dell'esercizio in merito ai risultati conseguiti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il giorno 13 del mese di giugno dell'anno 2017 in Pagani

TRA

Il Comune di Pagani con sede legale alla Piazza D'Arezzo n. 33, codice fiscale 80020730653, di seguito denominato il "Comune", nella persona del Dirigente, dott.ssa Maria Devito codice fiscale DVTMRA56S68A182B - nata a Alessandria il 28 novembre 1956 autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta

e

l'Azienda Consortile "Agro Solidale" dell'Ambito Territoriale S01-3, con sede legale in Pagani Via M. Pitoni n. 01, partita I.V.A. 05548710655 di seguito denominata "Azienda", rappresentata dal Direttore generale, dott. Porfidio Monda, nato a Sarno (SA) il 1 giugno 1954, e residente in Nocera Inferiore alla Via Napoli n. 65, C.A.P. 84010, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Agro Solidale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Principi generali

- 1) Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l'Azienda - in quanto soggetto strumentale degli Enti consorziati - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statuari e della trasparenza, sia in ordine all'espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione dei servizi erogati, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.
- 2) Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'Azienda si dota degli strumenti previsti dallo Statuto (budget triennale ed annuale e bilancio di esercizio) e del Piano programma.
- 3) Entro il termine della programmazione triennale, l'Azienda, predispone la Carta dei Servizi, compatibilmente con le risorse assegnate.

Articolo 3 – Il Piano - programma

- 1) Il piano programma è lo strumento per la definizione degli ambiti di intervento e dei servizi erogati, con la definizione delle modalità e delle tempistiche attuative, e la definizione dei costi e delle risorse di finanziamento.
 - 2) Il Piano programma risulta inoltre propedeutico a:
 - a) definire la fattibilità delle finalità programmate;
 - b) guidare la definizione del budget e la successiva gestione;
 - c) responsabilizzare sull'allocazione delle risorse e sul raggiungimento delle finalità programmate;
 - d) costituire un presupposto per il controllo strategico da parte dei Comuni Soci
- 

Articolo 4 – Budget annuale

- 1) Il budget annuale è lo strumento a supporto della relazione tra consiglio di amministrazione e Direttore Generale per la definizione degli obiettivi e delle relative risorse ed è ricavabile dal Piano Operativo.
- 2) Il budget risulta, inoltre, propedeutico a:
 - a) definire la fattibilità tecnica degli obiettivi programmati;
 - b) guidare la gestione per il raggiungimento di detti obiettivi;
 - c) responsabilizzare sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Articolo 5 – Aree d'intervento

- 1) L'Azienda attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto degli Enti Soci i seguenti servizi:

1) Servizi automaticamente trasferiti rientranti nel Piano sociale di zona

- Ufficio di Piano
- Servizio sociale Unico di Ambito
- Servizi di Segretariato Sociale
- Centro per le famiglie
- Servizi per gli affidi e le adozioni
- Servizi per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento
- Servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere
- Servizi di pronto intervento sociale
- Servizi domiciliari sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
- Servizi diurni sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili
- Servizi residenziali per anziani, minori e disabili
- Altri servizi sperimentali per anziani, minori e disabili
- Servizi per il contrasto alla povertà
- Servizi per gli immigrati, rom e sinti e senza fissa dimora
- Ogni altro servizio sociale e sociosanitario previsto nel Piano di zona

2) Ulteriori servizi trasferibili mediante contratto di servizio

- Servizi per la popolazione giovanile
- Servizi per la promozione e l'intermediazione lavoro
- Servizi culturali
- Servizi scolastici, educativi e per l'infanzia
- Servizi farmaceutici
- Ogni altro servizio rientrante nell'area dei servizi di welfare che i Comuni sottoscrittori intendono conferire con propria decisione ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione e nella Statuto di cui all'Allegato B.

Articolo 6 – Principi per l'affidamento dei servizi erogati

L'Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione con istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi.

L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Articolo 7 – Durata del contratto

- 1) Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2017 per un periodo di tre anni coincidenti con la validità del Piano di Zona 2017- 2019.

Articolo 8 – Obblighi in materia di mantenimento degli equilibri economico-finanziari dell'Azienda

- 1) L'Azienda si obbliga a garantire il rispetto del principio di economicità della gestione inteso quale mantenimento:
 - a) dell'equilibrio economico, con riferimento ai proventi ed ai costi;
 - b) dell'equilibrio finanziario, con riferimento alle entrate ed alle uscite.
- 2) A tale fine l'Azienda si impegna a corredare la nota integrativa di propri indicatori atti al monitoraggio dell'economicità della gestione ed, in particolare, al controllo della redditività, della liquidità e della solidità patrimoniale.
- 3) Eventuali costi sociali accollati all'azienda dovranno essere coperti da specifici finanziamenti da parte degli Enti affidanti.

Articolo 9 – Obblighi in materia di servizi erogati

L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione dei servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle finalità definite nel Piano programma Piano di Zona 2017 – 2019 e dei piani operativi e degli obiettivi del budget annuale.

Articolo 10 – Obblighi relativi alla gestione delle risorse umane

- 1) L'Azienda si impegna:
 - a) a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - b) ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) a garantire l'adeguato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto.

Articolo 11 – Obblighi relativi alle risorse strumentali affidate

- 1) L'Azienda si impegna a garantire la manutenzione ordinaria dei beni immobili affidati dagli Enti.
- 2) La manutenzione straordinaria dei beni immobili rimane in capo agli Enti affidanti, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 12 – Obblighi di carattere generale

- 1) L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre:
 - a) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
 - b) a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi;
 - c) ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto

- 1) È fatto divieto all'Azienda di cedere parzialmente o totalmente a terzi i servizi oggetto del presente contratto senza la preventiva approvazione degli Enti Soci, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge.

Articolo 14 – Responsabilità. Limiti e coperture assicurative

- 1) Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Azienda ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti Soci di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.
- 2) L'Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'Azienda, imputabili agli Enti Soci nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza e/o alla liquidazione delle somme a carico dei Comuni aderenti.
- 3) L'Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e agli Enti Soci, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dagli Enti Soci o da enti proprietari.

Articolo 15 - Diffide

- 1) Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

- 2) La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
- 3) Entro il termine indicato, l'Azienda potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto

- 1) Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a) gravi e reiterati ritardi o interruzioni delle attività nella realizzazione dei servizi e degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi affidati;
 - b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'Azienda;
 - c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi, incompatibili con l'affidamento all'Azienda.

Articolo 17 – Obblighi del Comune

- 1) Il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano al Comune:
 - a) la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del Piano programma e dei successivi atti di programmazione dell'Azienda;
 - b) il monitoraggio dei risultati conseguiti dall'Azienda rispetto agli obiettivi programmati;
 - c) il supporto all'Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione.

Art. 18 - Modalità di finanziamento dei costi di gestione

Il Comune di Pagani si impegna ad erogare all'Azienda le risorse necessarie alla realizzazione dei servizi a carico del proprio bilancio, così come definito nel Piano di Zona triennale e/o di conferimento di funzioni in tre tranches così ripartite e cadenzate:

- 30% entro il 28 febbraio;
- ulteriore 50% entro il 30 giugno previa rendicontazione di almeno l'80% della prima tranche;
- il residuo 20% entro il 31 ottobre previa rendicontazione di almeno l'80% del totale dell'acconto versato.

Articolo 19 - Controversie

- 1) Ogni controversia tra il Comune e l'Azienda, in ordine all'applicazione, all'esecuzione ed

alla interpretazione del presente contratto e/o dello Statuto sarà rimessa alla determinazione della giurisdizione ordinaria del Tribunale di Nocera Inferiore.

Art. 20 - Registrazione del contratto e spese relative

- 1) Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
- 2) Le spese conseguenti alla registrazione saranno a carico del richiedente.

Art. 21 - Rinvio alla normativa vigente

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pagani

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Devito



Per l'Azienda consortile Agro Solidale

Il Direttore generale
dott. Porfidio Monda

